



Oggetto: aggiornamento indicazioni gestione casi positivi Covid e contatti scolastici ai sensi D.L. n.24 del 24/03/2022-

In applicazione del Decreto Legge citato in oggetto, tenuto conto della Circolare Ministeriale n. 0019680-30/03/2022-DGPRES-DGPRES-P avente oggetto "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19" nonché della nota regionale G1.2022.0016248 del 31/03/2022 "Aggiornamento indicazioni Covid" si forniscono le seguenti indicazioni operative per la gestione dei casi positivi Covid e dei contatti scolastici.

A partire dal 01/04/2022, sono in vigore le disposizioni contenute nella normativa sopracitata e di conseguenza precedenti diverse disposizioni sono da considerarsi estinte dalla medesima data. Le presenti indicazioni sono applicate uniformemente indipendentemente dall'ordine di scuola frequentato:

Caso positivo

- Il caso accertato positivo Covid è sottoposto a misura di isolamento obbligatorio per almeno 7 giorni dal riscontro di positività se vaccinato per Covid con dose booster o con ciclo primario (due dosi) da meno di 120 giorni.
- L'alunno non vaccinato o vaccinato in modo incompleto o vaccinato con ciclo primario da oltre 120 giorni rimane in isolamento per almeno 10 giorni dal riscontro di positività.

Il rientro in collettività è previsto in entrambi i casi con esibizione di esito negativo di tampone antigenico o molecolare unitamente al provvedimento di avvio isolamento ricevuto da ATS ovvero con esibizione dell'attestato di guarigione rilasciato da ATS.

Casi persistenti positivi

Se il tampone risulta ancora positivo, l'alunno prolunga l'isolamento fino a 21 giorni con ultimi 7 giorni in assenza di sintomi, senza necessità di tampone negativo per il rientro in comunità (fatto salvo soggetti immunodepressi da valutare con il medico); comunque, il paziente può ripetere il tampone prima dei 21 giorni.

Contatti

Per tutti gli ordini di scuola le misure di **autosorveglianza** si attivano unicamente a seguito di riscontro del **quarto caso accertato Covid** nella medesima classe/bolla.

La misura di autosorveglianza consiste, per i soggetti di età superiore ai 6 anni nell'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Per tutti i contatti di caso nel periodo di autosorveglianza è previsto il monitoraggio dei sintomi da parte della famiglia con l'impegno di contattare il proprio pediatra/medico curante alla prima comparsa di sintomi con immediato allontanamento dal contesto scolastico.

Si precisa che ai fini del calcolo dei 4 casi confermati positivi necessari per l'attivazione dell'autosorveglianza il conteggio cumulativo si effettua con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.

In ogni situazione l'utilizzo di mascherina chirurgica e/o FFP2, laddove richieste, sono previste solo per gli alunni di età superiore ai 6 anni:

Si informa inoltre che a far data dall'01/04/2022 i tamponi antigenici o molecolari eseguiti a seguito di insorgenza di sintomi sospetti su prescrizione medica o, se contatti di quarto caso scolastico presentando il certificato di autosorveglianza cumulativo, possono essere eseguiti gratuitamente, in quanto esami di sanità pubblica, solo presso i punti tamponi delle ASST o presso le strutture private accreditate che operano in regime SSR. Le farmacie dal 01/04/2022 erogheranno i test antigenici solo a pagamento.